



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"Severino Fabriani"
SPILAMBERTO (MO)**



Scuola dell'Infanzia "Don Bondi" Spilamberto - Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" S.Vito
Scuola Primaria "G. Marconi" Spilamberto - Scuola Primaria "C. Trenti" S.Vito
Scuola Secondaria di 1° grado "S. Fabriani" Spilamberto
Viale Marconi, 6 – 41057 SPILAMBERTO (MODENA)

Tel. 059 - 784188 Fax 059-783463 - Codice Fiscale 80010130369

E-mail: moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web: www.icfabriani.gov.it

Prot. n. 904 /B15

Spilamberto, 01 febbraio 2016

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

-VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 08/03/1999;

-VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 01/02/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

-VISTO in particolare l'art. 33, comma 2°, del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

-VISTO l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94;

-VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI:

Art. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF.

2. In attuazione ed esecuzione dell'art. 40, comma 2, del DI 44/2001, l'affidamento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa avviene nel rispetto della seguente procedura. Il progetto formativo deve essere previsto nel POF e viene proposto al Consiglio di Istituto dal Collegio dei Docenti. Il Dirigente verifica la possibilità di ricorrere al personale in servizio presso l'istituzione scolastica attraverso consultazioni interne tenendo conto delle competenze e in caso di esito negativo, decide il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2 – PUBBLICAZIONE E AVVISI DI SELEZIONE

1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare sul sito web d'Istituto.

2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato l'oggetto della prestazione e la durata del contratto.

3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Art. 3 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

1. I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria.

2. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che

operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Si valuteranno, quindi:

- Titolo di studio

- Curriculum del candidato con:

- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
- Esperienze metodologiche – didattiche
- Attività di libera professione nel settore
- Partecipazione a corsi di aggiornamento

- Pubblicazioni e altri titoli

- Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

- Progetto presentato (se richiesto dal bando)

- Economicità dell'offerta

4. Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;

- Eventuali precedenti esperienze didattiche;

- Esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto.

5. Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non deve essere inserita nel contratto che la scuola stipula con una società o con una associazione esterna; infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto.

Tuttavia, la Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione; di tali esperti dovrà essere trasmesso il curriculum vitae.

6. Per le collaborazioni rese a titolo gratuito l'incarico verrà stipulato dal Dirigente Scolastico, su proposta dei docenti e/o del collegio docenti, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza professionale da verificare previa acquisizione del curriculum vitae.

Art. 4 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. I compensi da erogare al personale esperto, in servizio presso la scuola o presso altre istituzioni scolastiche, inquadrato nella categoria del personale interno all'amministrazione, sono quelli previsti dal:

- CCNL Scuola – Tabella 5
- D.l. 326/95 (per la formazione);

Il compenso da erogare al personale esperto, estraneo all'amministrazione, attribuibile in relazione all'attività e all'impegno professionale richiesto, non potrà superare il limite massimo di **€ 80,00** Lordo Stato (comprese tutte le ritenute e i contributi da versare nei termini di legge) se calcolato su base oraria, fatti salvi altri contratti per collaborazione calcolati in misura forfettaria che si rilevino più convenienti per l'amministrazione.

2. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.

3. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di modificare il compenso massimo da corrispondere all'esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, da portare in Consiglio d'Istituto per la ratifica.

4. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.

5. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

6. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi vincolati alla realizzazione del progetto stesso (es: fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori).

7. Sarà opportuno agevolare collaborazioni esterne di tipo volontariato e/o rese a titolo gratuito.

8. Sarà opportuno per l'acquisizione e la scelta di servizi formativi privilegiare a parità di requisiti associazioni, enti ecc. aventi dislocazione nel territorio.

9. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri previsti dalla legge.

10. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, fattura ecc., con assolvimento dell'imposta di bollo (ove previsto) e corredata della relazione

esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata o a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

11. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico e/o da un suo sostituto ufficiale referente dei progetti POF, sentito il docente referente di progetto o un'apposita commissione all'uopo nominata.

2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art.2.

3. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio a ciascuna, stabiliti da apposita commissione, delle seguenti voci:

a) TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

| |
|---|
| Comprovata specializzazione universitaria e/o maturata e accertata esperienza nel settore artistico, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, madrelinguisti (a seconda dell'incarico per il quale si presenti la domanda) |
|---|

| |
|-------------------------------|
| Corsi di formazione specifici |
|-------------------------------|

b) ESPERIENZE PROFESSIONALI

| |
|---|
| Esperienze lavorative nel settore di pertinenza |
|---|

| |
|--|
| Esperienze lavorative in ambito scolastico |
|--|

| |
|---|
| Precedenti esperienze nell'istituto comprensivo Fabriani certificate positivamente in base al sistema di valutazione della scuola |
|---|

c) PUBBLICAZIONI NEL SETTORE DI PERTINENZA

d) PROGETTO DIDATTICO (se previsto nel bando)

e) ECONOMICITA'

A parità di punteggio precede:

- il personale in servizio in qualità di docente presso le amministrazioni scolastiche (docenti di ruolo precedono i docenti a T.D.)

a seguire a parità di punteggio precede:

- il più giovane di età
4. Sarà facoltà del Dirigente Scolastico sottoporre a colloquio gli aspiranti candidati ai fini della valutazione complessiva delle domande presentate onde valutarne l' idoneità, singolarmente o in collaborazione con i docenti.
 5. Le graduatorie, pubblicate sul sito web dell'Istituto, non vincolano in alcun modo la Scuola, che si riserva la facoltà di non dare corso alla stipula dei contratti per tutti o parte degli insegnamenti/progetti.
 6. Le graduatorie avranno validità per l'anno scolastico.
 7. In caso di attività formative di particolare significatività e per le quali devono essere possedute competenze rilevanti di difficile reperimento, il Dirigente Scolastico può, sulla base di esperienze pregresse, proporre incarichi finalizzati prescindendo dalle procedure previste dal presente regolamento.

Art. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico dispone, in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, la stipula del contratto.

2. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve avere il seguente contenuto minimo:

- parti contraenti;
- oggetto della collaborazione (descrizione della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- impegno da parte del collaboratore di presentare la documentazione amministrativo contabile a corredo della nota di credito, fattura ecc.;

- spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Modena, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
- informativa ai sensi della privacy;
- sottoscrizione del dirigente responsabile e dell'incaricato.

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile.

5. I contratti di cui al presente regolamento costituiscono prestazioni di incarichi (per il personale in servizio presso altre scuole), di collaborazione coordinata e continuativa oppure di prestazione d'opera e occasionale e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

6. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono rinnovabili automaticamente.

7. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

8. E' istituito un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi degli esperti, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

9. I contratti sono sottoposti al regime previsto dall'art. 15 c. 12 del Decreto legislativo 33/2013 che si riporta:

Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

Art. 7 – IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;
- di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterna.

Art. 8 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione (es. per un docente di un'altra Scuola, occorre l'autorizzazione del Dirigente della Scuola di servizio – autorizzazioni non limitate alle Amministrazioni Scolastiche) dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 165 del 30/3/2001.

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n° 165/2001 e norme integrative successive.

ART. 9 – VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. Al termine della prestazione occorre una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno.
2. In caso di esito negativo della prestazione, questo deve essere espresso per iscritto attraverso relazione del responsabile del progetto.
3. L' esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

ART. 10 – CASI PARTICOLARI

1. La circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Il Dirigente Scolastico

Carla Martinelli
